



Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA INSTALLAZIONE DI STRUTTURE

TEMPORANEE ED AMOVIBILI

(Adottato con delibera di C.C. n. 25 del 19.04.2013)

ART. 6 D.P.R. 380/2001 come sostituito dall'art. 5 del Decreto
Legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni,
nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010

DPR nr. 139 del 9 Luglio 2010

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 DEFINIZIONE DI STRUTTURA TEMPORANEA ED AMOVIBILE.....	4
ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE.....	4
ART. 4 TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE.....	5
ART. 5 PRESCRIZIONI GENERALI.....	5
ART. 6 MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 7 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	7
ART. 8 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	8
ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	9

Premessa

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato, pubblico, o di uso pubblico di strutture precarie e amovibili, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee.

La finalità del presente regolamento è quella di garantire un corretto uso del suolo, attraverso la salvaguardia dei valori paesaggistici propri del territorio comunale di Bacoli ed in coerenza con le norme urbanistiche vigenti.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, di strutture precarie e amovibili per lo svolgimento di attività commerciali, ludiche, ricreative, sportive, espositive, di ristorazione, congressuali, nonché per gli allestimenti pertinenti l'organizzazione di eventi e cerimonie.

2. Sono escluse dal presente regolamento le aree individuate, nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, adottato dall’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 10.05.2002, e successive modifiche e integrazioni, approvate con Delibera del Comitato Istituzionale n. 384 del 29.11.2010, pubblicate sul BURC in data 20 dicembre 2010, come zona a rischio idraulico molto elevato e a rischio frana molto elevato.

In tal caso, ovvero in presenza di manufatti non qualificabili come volumi edilizi (N.A. art. 15, comma 1, lettera c e art. 25, comma 1, lettera c), ove non richiesta la Concessione Edilizia, è necessario il parere preventivo dell’Autorità di Bacino.

Sono escluse altresì dal presente regolamento le zone A, individuate nella perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei e dalle relative Norme di Salvaguardia, mentre per le aree individuate come B e C, è richiesta dichiarazione del tecnico incaricato, attestante il rispetto delle Norme Generali di salvaguardia.

Nel caso di interventi in area **S.I.C. (Sito d’Importanza Comunitaria)**, è richiesta dichiarazione del tecnico incaricato, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, circa l’assenza di incidenza significativa negativa sul sito delle Rete Natura 2000 interessato.

3. Le caratteristiche igienico–sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

Art. 2

Definizione di struttura temporanea ed amovibile

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo, sprovvisti di fondamenta, come definiti al successivo art.3, che non determinano modifiche permanenti dello stato dei luoghi.

Le predette strutture sono dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare delle necessità.

Art. 3

Caratteristiche delle strutture

1. Le predette strutture, precarie ed amovibili, devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a. chioschi di superficie coperta max mq. 20,00, comprensivi di servizi ed altezza al colmo max mt.3,00 in ragione di uno ogni 500 mq.;

b. cabine per servizi igienici e spogliatoi di superficie coperta max mq. 12,00 ed altezza al colmo max mt.3,00;

c. pergolati totalmente aperti e/o con copertura ombreggiante, gazebi, tensostrutture con superficie max pari all'area disponibile fino a mq.50; per aree disponibili maggiori, ulteriore 30% della parte eccedente e comunque non superiore a 200 mq per un'altezza al colmo max mt.3,00 per gazebi o pergolati e di altezza al colmo max mt.3,50 per le tensostrutture;

d. porticati totalmente aperti e/o con copertura ombreggiante, con superficie coperta non superiore a mq. 30,00, per un'altezza al colmo max mt.3,00;

e. pavimentazioni del tipo modulare semplicemente appoggiate al suolo e rimosse in modo da non arrecare danni e modifiche allo stato dei luoghi;

f. arredi esterni quali: fioriere, panchine, cestini, portabiciclette, bacheche, paletti di illuminazione, giochi per bambini, delimitazione con barriere frangivento per un'altezza max mt. 1,50 e piscine fuori terra autoportanti di superficie di ingombro max mq 50,00 e profondità mt 0,80.

Art. 4
Tipologia delle strutture

1. Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali ecocompatibili e comunque conformi alle norme del P.T.P. E del Parco dei Campi Flegrei. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione.

Gli arredi all'interno di dette strutture dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.

2. Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con sostegni e travi facilmente smontabili; è consentito attrezzare l'area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile, se è nella disponibilità, con elementi di arredo quali fioriere o barriere anti smog.

La sistemazione esterna non deve confliggere con la morfologia dei luoghi, vietando la impermeabilizzazione delle superfici, ove possibile potenziando le essenze arboree autoctone.

3. È vietato, altresì, interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere.

4. Le strutture precarie ed amovibili e le loro pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e di relativi ausili.

Art. 5
Manutenzione delle strutture e obblighi del Concessionario

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare ad opportuna manutenzione.

2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del titolare.

3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette dovrà essere preventivamente comunicata.

4. Il titolare richiedente deve provvedere alla rimozione della struttura entro dieci giorni successivi al termine di scadenza del periodo di occupazione e contemporaneamente effettuare il ripristino dei luoghi.

5. Le strutture precarie ed amovibili possono essere installate, durante l'intero anno solare, per un periodo massimo di 120 giorni continuativi e non.

In caso di permanenza non continuativa, per esigenze motivate e dichiarate, i periodi di rimozione alternati ai periodi di occupazione devono essere programmati al momento della presentazione del titolo abilitativo.

6.A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti, il titolare richiedente, contestualmente alla formalizzazione del titolo abilitativo di cui al successivo art. 7 , dovrà presentare idonea polizza fideiussoria, da prestarsi nei modi di legge, a favore del Comune per la copertura delle spese nel caso della rimozione d'ufficio e degli eventuali danni arrecati al suolo comunale e/o demaniale, ovvero per il ripristino dello stesso.

7.L'ammontare della garanzia di cui al punto 6 è pari ad un importo stabilito in € 3.000,00 (tremila), per le strutture non superiori a mq. 75 (settantacinque) e per gli interventi di soli arredi esterni; mentre è di € 5.000,00 (cinquemila) per quelle con superficie maggiore di mq.75. Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dal Settore Urbanistica e Politica del Territorio entro quindici giorni dalla presentazione, su richiesta dell'interessato e previo deposito di certificato, a firma congiunta di tecnico abilitato e richiedente, di avvenuta rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

8.Nel caso in cui le strutture oggetto del presente regolamento non vengano rimosse nei termini prescritti, le stesse saranno considerate prive di titolo abilitativo e soggette al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia (Vedi Testo Unico dell'Edilizia).

In tal caso il Settore Urbanistica e Politica del Territorio azionerà la polizza fideiussoria.

9.Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture o parte di esse, senza che il titolare richiedente o altra persona interessata possa vantare qualsivoglia risarcimento nei confronti del Comune e/o di eventuale altro Ente pubblico promotore o richiedente il provvedimento di anticipata rimozione.

Art. 6

Procedimenti Amministrativi

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di suolo privato, pubblico o di uso pubblico che intendono installare strutture mobili di cui al presente regolamento, devono presentare al Comune di Bacoli – Settore Urbanistica e Politica del Territorio, almeno dieci giorni prima della installazione, i seguenti titoli abilitativi:

- Comunicazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 2, lettera b e ss.mm.ii., per occupazione non superiore a giorni novanta.
- Denuncia Inizio Attività Edilizia o Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001, artt. 22 e 23, e ss.mm.ii. ed ai sensi della L.R. n.19/2001, art. 2, per occupazione oltre i novanta giorni e comunque non superiore ai centoventi giorni.

Art. 7

Documentazione richiesta

La comunicazione, Dia o Scia a firma del proprietario e/o titolare dell'area, deve pervenire all'ufficio protocollo almeno dieci giorni prima dell'installazione, corredata dalla seguente documentazione:

- Copia del titolo di proprietà, contratto di locazione e/o concessione demaniale;
- Certificato di regolarità contributiva fiscale;
- Diritti di segreteria ad eccezione di manifestazioni di durata non superiore ai 10 gg. di tipo religiose, culturali, beneficenza, sportive e politiche. ;
- Relazione tecnica asseverata, illustrativa dell'intervento, dei materiali, degli elementi strutturali, delle finiture impiegate e delle modalità esecutive, sia per il montaggio che per lo smontaggio delle strutture;
- Planimetria dello stato dei luoghi, inquadramento catastale ed urbanistico, in scala 1:500 o 1: 1.000, che renda leggibile l'intervento in un ampio contesto;
- Elaborati grafici delle strutture da realizzare (piante, prospetti e sezioni, in scala 1:50 o 1:100);
- Autocertificazione del richiedente attestante la legittimità dell'immobile e/o area in oggetto di intervento nonché l'inesistenza di abusi edilizi e/o provvedimenti repressivi;
- Documentazione fotografica con planimetria di riferimento e coni ottici;
- Eventuale dichiarazione di cui al comma 2, art. 1 del presente Regolamento.

La documentazione tecnica dev'essere a firma di tecnico abilitato conformemente ai procedimenti di cui all'art.7 del presente regolamento.

Per le strutture temporanee di cui all'art.3 del presente regolamento, l'efficacia del titolo è subordinata alla presenza, presso le strutture stesse, della certificazione di idoneità statica.

Per tutte le tipologie di strutture temporanee, l'efficacia del titolo è subordinata alla presenza presso le strutture della dichiarazione circa l'esecuzione dell'impianto elettrico a regola d'arte, a firma dell'installatore o tecnico abilitato- se presente-, nonché al rispetto delle norme antincendio ed igienico sanitarie.

Il mancato adempimento delle suddette disposizioni, entro cinque giorni dalla realizzazione della struttura e comunque prima dell'utilizzo, equivale ad esercizio dell'attività in assenza di titolo.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data in vigore del presente regolamento resteranno efficaci sino alla loro scadenza naturale.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, tributaria di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.
5. Pubblicazione sull'Albo Pretorio On Line dell'Ente delle suddette comunicazioni con creazione di apposita sezione.
6. I controlli sono demandati agli organi competenti.

Art. 9

Entrata in vigore del regolamento

1. L'entrata in vigore del presente regolamento avviene immediatamente dopo l'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale.